



Ente Bilaterale Mantovano  
Commercio Turismo Servizi

## Organismo Paritetico Provinciale

### OBBLIGHI DI DESIGNAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO *ai sensi del D.Lgs. 81/2008*

#### I. Parte generale.

##### Designazione.

Nell'osservare le disposizioni del Testo Unico l'art.18 D.Lgs.81/2008 nell'azienda devono essere designate e formate le seguenti figure:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS interno) oppure Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST),
- addetti antincendio,
- addetti primo soccorso,
- addetti all'utilizzo del carrello elevatore (figura specifica),
- addetti alla movimentazione manuale dei carichi (figura specifica),
- altri addetti all'uso dell'attrezzatura specifica.

##### Informazione. Formazione. Addestramento.

**Informazione** – attività dirette a fornire conoscenze sui rischi in ambiente di lavoro.

**Formazione** - processo educativo diretto all'acquisizione delle competenze sulla sicurezza del lavoro.

**Addestramento** – attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e le procedure di lavoro.

**Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore** riceva una adeguata **informazione** e una **formazione** specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come da artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008.

##### **L'informazione deve riguardare:**

- rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale,
- procedure di primo soccorso, lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi del lavoro,
- nominativi dei lavoratori incaricati all'attività di primo soccorso, lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi del lavoro,
- nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e del medico competente,
- rischi specifici cui è esposto il lavoratore, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia,
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi,
- misure di protezione e prevenzione adottate.

##### **La formazione e, ove previsto, l'addestramento** specifico, **devono avvenire in occasione:**

- della costituzione del rapporto del lavoro,
- del trasferimento o cambiamento di mansioni,
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

##### **Le attività di informazione, formazione e addestramento** devono essere documentate mediante:

- attestati di formazione specifica,
- verbali interni delle riunioni periodiche,
- comunicazioni scritte,
- avvisi,
- documenti distribuiti,
- altro necessario a dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo.

La formazione dei lavoratori deve essere impartita **durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.**

Ove la formazione riguardi **lavoratori immigrati**, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Le competenze acquisite a seguito della formazione svolta saranno registrate, non appena definite tutte le modalità, nel **libretto formativo del cittadino** di cui all'art.2 comma 1 lett.i) del D.Lgs. 276/2003 e al decreto interministeriale del 10 ottobre 2005. Nel libretto, che è personale, vengono registrate le competenze acquisite non solo nell'ambito di sicurezza sul lavoro ma anche durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante tutto l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale, purchè riconosciute e certificate.

**Agevolazioni.** Ai sensi dell'art. 10 della legge n.123/2007, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008/2009 un **credito d'imposta** nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

#### Corsi di formazione

Corso	Normativa	N. ore
<b>RSPP DATORE DI LAVORO</b>	D.LGS. 81/2008 art. 34, D.M. 16.01.1997	<b>16</b>
<b>RSPP LAVORATORE</b>	D.LGS. 81/2008 art. 32, ACCORDO STATO REGIONI 26.01.2006	<b>64-120</b>
<b>ASPP</b>	D.LGS. 81/2008 art. 32 ACCORDO STATO REGIONI 26.01.2006	<b>40-96</b>
<b>RLS</b>	D.LGS. 81/2008 art. 47, D.M. 16.01.1997	<b>32</b>
<b>ADDETTI PRIMO SOCCORSO</b>	D.LGS. 81/2008 art. 37, D.M. 388/2003	<b>12 – 16</b>
<b>ADDETTI ANTINCENDIO</b>	D.LGS. 81/2008 art. 37, D.M. 10/03/1998	<b>4-12</b>
<b>MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI</b>	D.LGS. 81/2008 art. 167	<b>2-4</b>
<b>CARRELLISTI</b>	D.LGS. 81/2008 art. 73	<b>2-4</b>

#### Sanzioni

Sanzioni a carico del datore di lavoro	
violazione	sanzione
mancata informazione, formazione e addestramento dei lavoratori	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

## II. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il datore di lavoro è tenuto a designare l'RSPP ed è un suo obbligo non delegabile, come da art. 17 D.Lgs.81/2008. L'RSPP può essere:

### Direttamente datore di lavoro

- svolge i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 34 D.Lgs.81/2008;
- può esercitare solamente nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti; nelle aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti; nelle aziende della pesca fino a 20 addetti; nelle altre aziende fino a 200 addetti;
- deve frequentare il corso di formazione della durata minima di 16 ore i cui contenuti sono previsti dal DM del 16/01/1997. Successivamente, entro il 14.05.2009, saranno definiti mediante accordo stato regioni i nuovi contenuti dei corsi di formazione, della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- dovrà frequentare i corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto sarà previsto dall'accordo di cui al precedente periodo.

### Interno all'azienda

Il datore di lavoro, se non svolge direttamente i compiti di cui sopra, organizza all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, previa consultazione dell'RLS, il servizio di prevenzione e protezione composto dall'RSPP e dagli ASPP (addetti al servizio).

L'RSPP e gli ASPP devono possedere capacità e requisiti di cui all'art. 32 D.Lgs. 81/2008:

- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (oppure deve dimostrare che alla data del 13.08.2003 ha svolto da almeno 6 mesi la funzione dell'RSPP);
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione;
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28 comma 1 D.Lgs. 81/2008, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (tale attestato è richiesto solo all'RSPP).

**I corsi sono regolamentati dal Provvedimento della Conferenza Stato - Regioni del 26.01.2006** pubblicato nella GU n.37 del 14.02.2006 e dal Provvedimento della Conferenza Stato - Regioni del 05.10.2006, pubblicato nella GU del 07.12.2006 contenente linee guida. Sono previsti 3 moduli A, B e C. La durata del modulo A è di 28 ore, del modulo B è di 12 - 68 ore a seconda dell'attività svolta, del modulo C è di 24 ore. Gli attestati A e C sono permanenti, gli attestati B hanno validità quinquennale. **Sono esonerati** dalla frequenza ai corsi di formazione coloro che sono in possesso di una specifica laurea di cui all'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/2008.

Sono previsti i corsi di **aggiornamento** con periodicità quinquennale (l'RSPP - 40 o 60 ore, l'ASPP - 28 ore). Coloro che usufruiscono dell'esonero dalla frequenza dei corsi devono comunque adempiere all'obbligo di aggiornamento.

Nei casi di **aziende con più unità produttive** o nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

### Esterno all'azienda.

Il datore di lavoro, se non svolge direttamente i compiti di cui sopra e non organizza all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva il servizio di prevenzione e protezione, incarica persone o servizi esterni. Il datore di lavoro non è comunque esonerato dalla propria responsabilità in materia.

<b>Sanzioni a carico del datore di lavoro</b>	
<b>violazione</b>	<b>sanzione</b>
mancata nomina dell'RSPP interno o esterno	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
mancata formazione dell'RSPP datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
mancata formazione dell'RSPP lavoratore	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
mancata consultazione dell'RLS sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione	ammenda da 2.000 a 4.000 euro

### III. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

In tutte le aziende, o unità produttive, **deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, come da art. 47 comma 2 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, l'RLS deve essere presente anche nelle aziende con un solo dipendente. Le competenze dell'RLS / RLST sono contemplate nell'art.50 D.Lgs. 81/2008.

Le aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori possono **eleggere l'RLS direttamente** dai lavoratori al loro interno **oppure avvalersi di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)**.

**1. Elezione dell'RLS.** Possono essere eletti in qualità degli **RLS aziendali** tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato e degli apprendisti. L'elezione avviene in forma diretta da parte dei lavoratori con votazione a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.

Il datore di lavoro delle aziende o unità produttive nelle quali è stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno deve assicurare la sua formazione.

In rif. all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 la durata minima dei corsi di formazione è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

È di prossima emanazione le norme sulle modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non potrà essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

**2. Designazione dell'RLST.** L'RLST è designato nell'ambito dell'Organismo Paritetico Provinciale di Mantova dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Può essere richiesto gratuitamente dalle aziende aderenti all'Ente Bilaterale Mantovano che hanno in forza fino a 15 lavoratori dipendenti e in regola con i versamenti contributivi. Il datore di lavoro dell'azienda cui lavoratori si avvalgono dell'RLST non deve provvedere alla formazione in merito.

**Comunicazione obbligatoria.** Il datore di lavoro è tenuto a comunicare **all'INAIL** il nominativo dell'RLS eletto in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione la comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati, rif. l'art. 18, 1, aa) D.Lgs. 81/2008, Circolare INAIL n. 43 del 25.08.2009. Le aziende direttamente, o i consulenti del lavoro incaricati da queste ultime, provvedono alla comunicazione seguendo la procedura on-line accessibile dal sito [www.inail.it](http://www.inail.it) opzione "registrazione".

**Consultazione obbligatoria.** In conformità all'art. 50 D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro è tenuto a consultare l'RLS o l'RLST nei seguenti casi:

- preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione interno, degli addetti all'antincendio, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro, e del medico competente;
- sull'organizzazione della formazione del responsabile e addetti al servizio prevenzione, degli addetti all'antincendio e al primo soccorso e degli altri lavoratori.

<b>Sanzioni a carico del datore di lavoro</b>	
<b>violazione</b>	<b>sanzione</b>
mancata formazione dell'RLS	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
mancata comunicazione all'INAIL del nominativo RLS	sanzione amministrativa da 50 a 300 euro
mancata consultazione dell'RLS	ammenda da 2.000 a 4.000 euro
mancata consegna su richiesta dell'RLS/RLST della copia del documento della valutazione dei rischi	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

#### IV. ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

In rif. all'art. 18 comma 1 lett.b), l), agli artt. 37 e 45 D.Lgs.81/2008 il datore di lavoro deve **designare e provvedere alla formazione dei lavoratori** incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, **previa consultazione dell'RLS**.

Nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori (salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6), il **datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e antincendio**, anche se l'RSPP è esterno o un lavoratore all'interno dell'azienda, dandone preventiva informazione all'RLS. Il datore di lavoro in questo caso deve frequentare gli specifici corsi formazione.

Nell'organizzazione del primo soccorso il datore di lavoro si avvale del supporto del medico competente (se previsto in azienda). Le modalità e i contenuti della formazione sono individuati dal decreto ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 in relazione al gruppo di appartenenza dell'azienda, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. **La formazione per il gruppo A è di 16 ore, per i gruppi B e C è di 12 ore.** La formazione deve essere svolta da personale medico e **deve essere ripetuta ogni 3 anni** almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico: 6 ore per il gruppo A e 4 ore per il gruppo B e C.

La classificazione delle aziende è seguente: **Gruppo A:**

1) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrale termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni

2) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

3) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

**Gruppo B:** aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

**Gruppo C:** aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

**Dispositivi obbligatori.** Le aziende del gruppo A e B predispongono obbligatoriamente una cassetta di primo soccorso. Le aziende del gruppo C predispongono obbligatoriamente un pacchetto di medicazione.

#### ADDETTO ALL'ANTINCENDIO

In rif. all'art. 18 comma 1 lett.b), l), agli artt. 37 e 46 D.Lgs.81/2008 il datore di lavoro deve, **previa consultazione dell'RLS, designare e provvedere alla formazione** dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e di salvataggio.

Nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori (salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6), il **datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e antincendio**, anche se l'RSPP è esterno o un lavoratore all'interno dell'azienda, dandone preventiva informazione all'RLS. Il datore di lavoro in questo caso deve frequentare gli specifici corsi formazione.

La formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, fino all'emanazione dei decreti specifici previsti dall'art. 46 comma 3 D.Lgs. 81/2008, è regolamentata dal decreto del Ministro dell'Interno del 10 marzo 1998, pubblicato nella GU n.81 del 07 aprile 1998. I contenuti minimi dei corsi di formazione sono correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori e sono contemplati dagli allegati I, IX e X del sopraccitato decreto. La durata minima dei corsi per attività a **rischio di incendio basso** è di 4 ore, a **rischio di incendio medio** è di 8 ore, a **rischio di incendio elevato** è di 16 ore. Non sono previsti i corsi di aggiornamento.

<b>Sanzioni a carico del datore di lavoro</b>	
<b>violazione</b>	<b>sanzione</b>
mancata formazione dei lavoratori addetti all'antincendio e al primo soccorso	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
mancata consultazione dell'RLS	ammenda da 2.000 a 4.000 euro

## V. ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. Figura specifica.

Ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 81/2008 s'intende come la movimentazione manuale dei carichi la seguente attività: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori **la formazione** adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. Inoltre **deve fornire** ai lavoratori **le informazioni** adeguate **relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato**. La durata dei corsi di formazione non è regolamentata dalla normativa e, pertanto, varia a seconda dell'ente formativo erogatore.

Il datore di lavoro deve fornire anche **l'addestramento** in merito alle corrette manovre e procedure da adottare. L'addestramento viene effettuato da una persona esperta e sul luogo di lavoro.

**Importante.** Il datore di lavoro sottopone i lavoratori impegnati nelle attività di movimentazione manuale dei carichi **alla sorveglianza sanitaria**, di cui all'art.41, sulla base della valutazione dei rischi e dei fattori individuali del rischio di cui all'allegato XXXIII.

## ADDETTO ALL'UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE. Figura specifica.

In rif. all'art. 73 D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici.

È stata prevista l'emanazione di norme, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per **l'individuazione delle attrezzature** di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché la durata e i requisiti minimi di validità della formazione.

Attualmente la durata dei corsi di formazione non è regolamentata dalla normativa e, pertanto, varia a seconda dell'ente formativo erogatore.

**Importante.** Gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci – es. carrellisti – sono soggetti alla **sorveglianza sanitaria**, di cui al provvedimento del 18.09.2008 della Conferenza Stato-Regioni G.U. 08.10.2008 n.236, al provvedimento della Conferenza Unificata del 30.10.2007 concernente "Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza", G.U. 15.11.2007 n. 266 e al protocollo h1.2009.0002333 del 22.01.2009 della Giunta Regionale della Lombardia:

<b>Sanzioni a carico del datore di lavoro</b>	
<b>violazione</b>	<b>sanzione</b>
mancata informazione e formazione degli addetti alla movimentazione manuale dei carichi	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 750 a euro 4.000
mancanza delle misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura, es. carrello elevatore, sia riservato ai lavoratori incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro